

## Accordo a margine del Verbale di Esame Congiunto

Sulla base di quanto definito nel verbale di data \_\_\_\_\_ con il quale è stata positivamente esperita la procedura di consultazione sindacale avviata dall'Azienda con le comunicazioni del 06.12.2011, le parti sotto riportate:

- Fincantieri
- FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL, UGL METALMECCANICI, FAILMS e FAILMS CISAL

hanno convenuto quanto segue:

### 1) Lavoratori da collocare in CIGS

Con riferimento ai punti 5) e 6) del Verbale di Esame Congiunto, i lavoratori interessati alla CIGS verranno individuati sulla base dei seguenti criteri:

- Lavoratori che, alla data del 31.12.2011, hanno già maturato il diritto alla decorrenza della pensione (requisiti anagrafico-contributivi più finestra);
- Lavoratori che, considerato anche il periodo di mobilità consentito ai sensi di legge, matureranno il diritto alla decorrenza della pensione entro il 31.12.2016 (siti centro-nord) ed entro il 31.12.2017 (siti sud);
- Lavoratori che spontaneamente chiedono di essere posti in CIGS compatibilmente con le esigenze aziendali;
- Lavoratori operanti in aree interessate dal piano di riorganizzazione aziendale;
- Lavoratori in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative.

Per quanto sopra le Parti, al fine di assicurare una ricaduta equilibrata degli effetti della CIGS, riconoscono necessario utilizzare meccanismi di rotazione periodica che andranno a riguardare il personale di cui ai punti d) ed e), che verranno definiti compatibilmente con le necessità connesse all'ottimizzazione dell'efficienza aziendale e della qualità delle lavorazioni, in relazione ai requisiti professionali e di operatività dei lavoratori interessati nonché alla fungibilità delle prestazioni.

I lavoratori di cui ai punti a) , b) e c) saranno esclusi dal processo di rotazione e dalle soluzioni formative.

Ai lavoratori coinvolti nel processo di riorganizzazione verranno mantenute, a decorrere dal 01.01.2012, le misure integrative a sostegno del reddito nei modi, tempi e quantità previsti ai sensi e per gli effetti dell'accordo 01.04.2009.

2) Lavoratori da collocare in Mobilità

Con riferimento al punto 8), secondo alinea, del Verbale di Esame Congiunto, ai fini dell'anzianità contributiva dei lavoratori in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico, durante o al termine della CIGS e/o del periodo di mobilità, verranno considerati tutti i periodi risultanti dalla documentazione in possesso dell'Azienda, non essendo consentito all'azienda di reperire eventuali altri elementi presso gli enti previdenziali.

I lavoratori interessati potranno presentare documenti a modifica ed integrazione di quanto disponibile in azienda, anche dichiarando autonomamente di trovarsi in possesso dei prescritti requisiti, manlevando l'azienda da oneri di verifica e responsabilità.

La collocazione in mobilità dei lavoratori avverrà, con il criterio della "non opposizione" o comunque di rinuncia alla impugnativa della messa in mobilità, per professionalità non compatibili con le esigenze tecnico produttive aziendali.

I criteri come sopra individuati per la collocazione in mobilità sono da considerare alternativi e sostitutivi di quelli previsti dal comma 1, dell'art.5 della L.223/91.

Le Parti si impegnano ad avviare, entro il 20.01.2012, le relative procedure ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/91 e di portarle a termine entro 15 giorni dall'avvio. Quanto precede al fine anche di poter fruire dei benefici previsti dall'art.5, comma 4 della L.223/91.

Le Parti convengono fin d'ora, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 della L.236/93, che lo strumento della mobilità possa valere per l'intera durata della riorganizzazione al fine di favorire le soluzioni di uscita, di ricollocazione e di raggiungimento dei requisiti per accedere al pensionamento previsti dal presente accordo.

Ai lavoratori di cui al punto 1 lettera b) del presente accordo che aderiranno al programma di mobilità entro il 30.06.2012, manifestando la non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro, alla collocazione in mobilità e comunque la rinuncia alla impugnativa alla messa in mobilità verrà praticato il trattamento di incentivo all'esodo sotto riportato, in relazione alla fattispecie che ricorre:

- a) ai lavoratori che maturano il diritto alla decorrenza della pensione nel periodo 2012/2014 (siti centro-nord) e 2012/2015 (siti sud) l'incentivazione all'esodo da riconoscere sarà pari all'importo corrispondente al 75% della retribuzione individuale mensile netta meno l'indennità di mobilità netta, moltiplicato per il numero di mesi di permanenza in mobilità, dove:

la retribuzione individuale mensile netta, è la retribuzione, espressa al netto dei contributi e delle ritenute IRPEF, calcolata su 12 mensilità e composta dall'insieme degli istituti individuali e collettivi, liquidati in importi fissi, con periodicità mensile. Sono quindi esclusi, dalla

retribuzione di riferimento, gli importi liquidati a titolo di variabilità, ossia riconosciuti a fronte del raggiungimento di risultati ed obiettivi aziendali, individuali, nonché di modalità/tempi/luoghi di svolgimento dell'attività lavorativa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: trattamenti di trasferta, ore viaggio, lavoro straordinario, notturno, festivo, MBO, premi di risultato, indennità varie, ecc.), ferma restando altresì l'esclusione della valorizzazione di qualunque benefit;

- l'indennità di mobilità mensile netta, è il trattamento INPS espresso al netto del contributo di legge e delle ritenute IRPEF;
- l'incentivazione all'esodo, è il trattamento da riconoscere, al netto delle ritenute fiscali, il cui importo rimane a carico dell'Azienda nella misura calcolata ed operata dalla stessa al momento della corresponsione. Il trattamento di incentivo all'esodo verrà integrato di un importo netto equivalente al preavviso netto, previa rinuncia espressa alla relativa indennità sostitutiva; restano pertanto a carico dell'Azienda le ritenute fiscali nella misura operata e calcolata dalla stessa al momento della corresponsione del predetto importo.

- ai lavoratori dei siti ubicati nel centro-nord che, accettando la proposta di collocazione in CIGS e successivamente la collocazione in mobilità con apposito verbale transattivo, acquisiscono il diritto alla decorrenza della pensione, nel biennio 2015-2016, verrà riconosciuto, per il periodo di CIGS il trattamento di cui sopra in sostituzione di quanto previsto al punto 1) del presente verbale. Detto trattamento verrà riconosciuto in unica soluzione sotto forma di anticipazione sul TFR da reintegrare al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e collocazione in mobilità.

Analogo trattamento verrà praticato ai lavoratori dei siti ubicati nel mezzogiorno, con riferimento al biennio 2016-2017 di maturazione dei requisiti di decorrenza della pensione.

Il trattamento indicato nel presente punto verrà ridotto del 25% in caso di adesioni successive alla data del 30.06.2012.

- b) ai lavoratori non in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) e b) interessati alla collocazione in mobilità, verrà praticato, a titolo di incentivazione all'esodo, un trattamento pari ad un anno di retribuzione lorda, dove:

la retribuzione annua lorda, è l'insieme degli istituti individuali e collettivi, liquidati in importi fissi e con periodicità costante. Sono quindi esclusi, dalla retribuzione di riferimento, gli importi liquidati a titolo di variabilità, ossia riconosciuti a fronte del raggiungimento di risultati ed obiettivi aziendali, individuali, nonché di modalità/tempi/luoghi di svolgimento dell'attività lavorativa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: trattamenti di trasferta, ore viaggio, lavoro straordinario, notturno, festivo, MBO, premi di risultato, indennità varie, ecc.), ferma restando altresì l'esclusione della valorizzazione di qualunque benefit;

Ai lavoratori di cui al presente punto che accettano soluzioni di ricollocazione presso aziende terze o iniziative di imprenditorialità individuale o collettiva o di lavoro autonomo sarà garantito un supporto in termini di outplacement per accelerare la ricollocazione.

- c) ai lavoratori che alla data del 31/12/11 hanno maturato il diritto alla decorrenza della pensione verrà proposto, a titolo di incentivo all'esodo, l'importo forfettario lordo di € 3.500, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso che verrà erogata nei modi e termini di cui al punto 2 lettera a). In caso di mancata accettazione, il lavoratore sarà collocato in CIGS senza rotazione e trattamenti integrativi aggiuntivi.

Gli importi di cui ai punti a), b) e c) verranno erogati in unica soluzione, unitamente al trattamento di fine rapporto a condizione che venga sottoscritto apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c..

Le parti si danno atto che la presente intesa costituisce parte integrante del verbale di esame congiunto, sottoscritto in data odierna, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dichiarano il proprio impegno a darvi attuazione in coerenza con gli obiettivi definiti in detto verbale.

*[Area containing numerous handwritten signatures and scribbles, including names like "Franco Bordini", "Dimitri", "Sant. Smoly", and "Differenza"]*